



Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste

Strada Cappuccini 2/a – Aosta, 11100 - Tel: 0165-306711 Fax: 0165-32835

Dipartimento di Scienze umane e sociali

Rep N.

Prot N.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

TRA

L' UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITÉ DE LA VALLEE D'AOSTE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (soggetto promotore), con sede in Strada Cappuccini 2/a, codice fiscale n. 91041130070, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino, il 29 dicembre 1963

E

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO5 con sede legale in Piazza Silvio Pellico n.1 C.A.P. 10023 Chieri codice fiscale n. 06827170017 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal dott Gerardantonio Coppola, nato a Corbara (SA), il 25/09/1959, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. *94* del *03/02/2014*

VISTO:

- l'art .18 della legge 24 giugno 1997 n.196 che regola il tirocinio formativo e di orientamento;
- il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- gli artt 52 e 53 del Capo X "Professione di psicologo", del D.P.R. n. 328, del 5 giugno 2001;
- la convenzione tra l'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste sul tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in scienze e tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo), stipulata il 12 gennaio 2007

PREMESSO:

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

che l'art. 10 del D.M. n° 270/2004 prevede tra le attività formative indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti "anche l'attività di tirocinio";

che l'art. 52 "esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A", commi 1 e 2, del Capo X "Professione di psicologo", del D.P.R. n. 328, del 5 giugno 2001, dispone che:

- 1) l'iscrizione alla sezione A nell'Albo degli Psicologi è subordinata al superamento dell'apposito esame di Stato;
- 2) per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea magistrale nella Classe 58/S - Psicologia, oltre ad un tirocinio della durata di un anno;

che l'art. 53 "esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B", commi 1 e 2, del Capo X "Professione di psicologo", del DPR n. 328/01 del 5 giugno 2001, dispone che:

- 1) l'iscrizione alla sezione B nell'Albo degli Psicologi è subordinata al superamento dell'apposito esame di Stato;
- 2) per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 34 - Scienze e Tecniche Psicologiche, oltre ad un tirocinio della durata di 6 mesi;

che l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 dispone che il tirocinio possa essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università;

che la suddetta Convenzione tra Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta e Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste assegna alla Facoltà di Psicologia (art. 8) il compito di valutare e stipulare una apposita convenzione con gli enti che hanno i requisiti per divenire sedi di tirocinio;

si **CONVIENE E STIPULA** quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO5** si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'**UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI**, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor psicologo designato dal soggetto promotore, iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno due anni e con un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, consulente o supervisore esterno.
3. Il soggetto ospitante individua, comunica al soggetto promotore ed aggiorna quando necessario l'elenco dei propri tutor disponibili, definiti come nel comma precedente.
4. Il soggetto ospitante deve prevedere, sotto la responsabilità del tutore designato, la possibilità di partecipazione diretta del tirocinante ad attività ritenute basilari e a stretto contatto con la futura professione, con riferimento anche alle figure professionali individuate dal MUR.
5. Nel caso siano presenti presso il soggetto ospitante più tutors, esso indicherà un responsabile aziendale con compiti di coordinamento e relazioni con il soggetto promotore.
6. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, come da modulo allegato, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor psicologo;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso i quali si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Quest'ultimo si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti e i singoli dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.
2. I tirocinanti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata per anni successivi previo scambio di lettere tra le parti; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

....., il 25/03/2014

(firma per il soggetto promotore)


IL RETTORE
(Prof. Fabrizio Cassella)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)



